

LE RECINZIONI

Disposizione tecnico-organizzativa (DTO 20/2014)

ai sensi dell'articolo 7/III del RUE

0. PREMESSA

La presente DTO intende offrire un contributo relativamente agli adempimenti necessari per le opere relative alle recinzioni.

Non sono oggetto della presente DTO le recinzioni temporanee di cantiere, rispetto alle quali si rimanda a quanto stabilito dal D.Lgs. n. 81/2008.

In base a tale disposizione, si rammenta solo che il cantiere deve essere totalmente delimitato al fine di poter regolamentare ed eventualmente impedire l'accesso ai non addetti ai lavori.

L'art. 109 del D.Lgs. 81/2008 ss.mm.ii., recita: *"Il cantiere, in relazione al tipo di lavori effettuati, deve essere dotato di recinzione avente caratteristiche idonee atte ad impedire l'accesso agli estranei alle lavorazioni"*

Tutte le recinzioni e delimitazioni, sia esterne che interne, di cantiere, devono essere chiaramente INDIVIDUATE e localizzate sia graficamente (nelle tavole esplicative di progetto, relative agli aspetti della sicurezza), sia attraverso una descrizione che ne renda esplicite le caratteristiche tipologiche e tecnologiche (nel PSC e nei rispettivi POS), tra le quali si ricordano:

- ▶ grado di permeabilità;
- ▶ grado di introspezione;
- ▶ dimensioni principali (altezza, larghezza, spessore);
- ▶ materiali di partizione (legno, metallo, plastica, cartongesso, muratura, ecc...);
- ▶ materiali di orditura (legno, metallo, misto);
- ▶ basamenti (cordolo continuo, zoccoli prefabbricati, tirafondi, ecc...);
- ▶ sistemi di connessione (a incastro, a morsa, bullonati, inchiodati, a umido, ecc...).

Le modalità specifiche di realizzazione di tali recinzioni sono descritte al comma 3 dell'art. 56/III del RUE.

1. IL TITOLO ABILITATIVO NECESSARIO

Il titolo edilizio obbligatorio per la realizzazione o il rifacimento delle recinzioni, di ogni tipologia ed in qualsiasi ambito urbanistico è la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), ai sensi:

- a) dell'articolo 13, comma 1, lettera l), della L.R. n. 15/2013;
- b) dell'articolo 27/III, comma 1, lettera e) del RUE;

ad esclusione di opere:

- a) qualificabili come *"manutenzione ordinaria"*;

b) oppure di realizzazione di recinzioni in rete metallica con paletti infissi al suolo, anche con fondazioni completamente interrato;

che costituiscono invece "attività edilizia libera" (rif. nota n. 16 all'art. 23/I del RUE);

o di opere qualificabili come "manutenzione straordinaria" che sono assoggettate invece a Comunicazione di Inizio dei Lavori (CIL), ai sensi del comma 4, lettera a), della L.R. n. 15/2013 (rif. nota n. 18 all'art. 24/I del RUE).

Nessun progetto relativo alle recinzioni richiede il preventivo parere della Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio, a norma del suo campo di competenze come definito dall'art. 6 della L.R. n. 15/2013, tranne:

1. per interventi che ricadono in ambito soggetto a vincolo paesaggistico;
2. per interventi relativi ad edifici di valore storico-architettonico, culturale e testimoniale individuati dagli strumenti urbanistici comunali, ai sensi dell'articolo A-9, commi 1 e 2, dell'Allegato della legge regionale n. 20 del 2000, ad esclusione però degli interventi negli immobili compresi negli elenchi di cui alla Parte Seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), ovvero quelli soggetti a vincolo culturale, che sono soggetti a preventiva autorizzazione della Soprintendenza.

2. LA DISCIPLINA GENERALE

La disciplina generale relativa alla realizzazione delle recinzioni è rinvenibile all'articolo 84/V del RUE. Gli elementi essenziali sono i seguenti.

2.1 OBBLIGATORIETA' DELLE RECINZIONI:

Le aree non edificate fronteggianti spazi pubblici e ricomprese in zone abitate debbono essere obbligatoriamente recintate. Non viene imposta alcuna tipologia di recinzione, ma solo l'obbligo della sua realizzazione.

Il RUE non stabilisce una sanzione specifica nel caso in cui non si provveda alla realizzazione della recinzione, pertanto occorre riferirsi a quanto stabilito dall'articolo 19/VI "Sanzioni per violazioni al regolamento urbanistico-edilizio", secondo cui, primo comma, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 16 della Legge 16.1.2003, n. 3 "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione", ovvero una sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 €. In ogni caso non sono previste sanzioni penali.

Inoltre, a norma dell'articolo 49/V del RUE, le cave devono essere racchiuse con recinto per l'intero loro perimetro.

2.2 CARATTERISTICHE GENERALI DELLE RECINZIONI:

Le recinzioni dovranno avere un aspetto decoroso, intonato all'ambiente e rispettare tutte le caratteristiche e distanze dal ciglio stradale e dalle curve, richieste dall'Ente preposto alla gestione della viabilità su cui prospettano (Comune per le strade comunali, Amministrazione Provinciale per le strade provinciali ed ANAS per le strade statali ed autostrade) e comunque realizzate in modo tale da impedire o comunque disturbare la visibilità per la circolazione e, fuori dalla perimetrazione dei centri abitati, nel rispetto del Codice della Strada e relativo Regolamento di Attuazione.

Le nuove recinzioni nel territorio consolidato, come delimitato dal RUE, debbono in ogni caso uniformarsi il più possibile, per dimensioni e materiali, a quelle dei lotti adiacenti.

Nei nuovi insediamenti residenziali (ANIR) e produttivi (ANIP) soggetti a P.U.A. dovrà essere utilizzato un solo tipo di recinzione per i fronti strada di tutti i lotti.

Ciò non significa che venga realizzata una recinzione identica per tutti i fabbricati previsti dal PUA, ma che la tipologia di tutte le recinzioni sia la stessa (si veda in proposito il successivo punto 2.12).

Per gli insediamenti produttivi è prescritta la mitigazione dell'impatto visivo mediante alberature. Le alberature dovranno essere scelte tra quelle della gamma delle essenze autoctone, appartenenti quindi alle associazioni vegetali locali, ed elencate all'articolo 45/V del RUE.

Il progetto della recinzione è considerato un elaborato obbligatorio del progetto di P.U.A. o del Progetto Planivolumetrico, sia negli Ambiti residenziali sia in quelli extraresidenziali.

Ai sensi dell'art. 5/I del RUE, nella realizzazione delle recinzioni occorre evitare l'uso di materiali incongrui e privilegiare l'utilizzo di disegni semplici e materiali consoni con l'ambiente e l'edificato.

L'articolo 24/II del RUE disciplina le interfacce¹ tra edifici e spazio aperto pubblico. A tale proposito vengono definiti i seguenti requisiti:

1. I.1 *"Decoro del paesaggio urbano"*, la cui proposizione esigenziale è la seguente:

"Per qualificare la relazione tra gli spazi privati e quelli pubblici e d'uso pubblico, nel territorio urbano gli elementi di interfaccia (portici, recinzioni, cancelli, passi carrabili, tettoie, pensiline, tende, tendoni, insegne, mostre commemorative, lapidi e cartigli) prospicienti lo spazio pubblico devono avere forme, materiali e colori adatti al contesto e tali da restituire un'immagine complessiva di ordine e cura".

A tale scopo vengono richieste le seguenti prestazioni per gli interventi di nuova costruzione:

"1.2 Delimitare gli spazi scoperti di pertinenza degli edifici con recinzioni uniformi e continue, almeno su tutti i lati prospicienti lo spazio pubblico. In particolare, lungo i fronti, adattare le dimensioni e le caratteristiche degli elementi costitutivi (materiali, colori, partiture, ecc.) a quelle che prevalgono nel contesto, in relazione alle altre recinzioni esistenti. In caso di recinzioni costituite da reti metalliche, sostenerle con paletti infissi nel terreno o con cordoli emergenti dal suolo almeno 0,30 m".

"1.3 Realizzare cancelli dei passi pedonali e carrabili come parte integrante delle recinzioni, quindi con forme e materiali congruenti".

Mentre, per gli interventi su edifici esistenti:

"2.2 Mantenere ed eventualmente ripristinare l'omogeneità delle dimensioni e delle caratteristiche delle recinzioni (materiali, colori, partiture, ecc.) lungo i fronti prospicienti lo spazio pubblico".

2. I.3 *"Mantenimento delle caratteristiche del paesaggio rurale"*, la cui proposizione esigenziale è la seguente:

"Per qualificare la relazione tra gli spazi privati e quelli pubblici e d'uso pubblico, nel territorio rurale gli elementi di interfaccia (recinzioni, cancelli, pensiline, tettoie, insegne, cartelli pubblicitari) hanno forme, materiali e colori tali da non confliggere con le caratteristiche del paesaggio rurale".

A tale scopo viene richiesta la seguente prestazione negli interventi di manutenzione e rinnovo degli elementi d'interfaccia esistenti:

"1.1 Delimitare gli spazi scoperti di pertinenza degli edifici con recinzioni uniformi e continue, almeno su tutti i lati prospicienti lo spazio d'uso pubblico, utilizzando soluzioni che per forme, materiali e colori siano impiantarle a una distanza dalla strada almeno uguale alla loro altezza".

"1.2 Realizzare cancelli dei passi pedonali e carrabili come parte integrante delle recinzioni, quindi con forme e materiali congruenti".

L'articolo 27/II del RUE disciplina gli edifici di interesse storico-architettonico e d'interesse documentale. Sono d'interesse storico-architettonico gli edifici che rappresentano delle emergenze nel territorio urbano e nel territorio rurale, tra cui sono compresi gli immobili riconosciuti come *"beni culturali"* dalla disciplina nazionale.

Sono edifici d'interesse storico-architettonico del moderno quelli realizzati a partire dai primi anni del XX secolo. Essi sono riportati nelle seguenti Tavole del Quadro Conoscitivo del PSC:

- QCST07-Elenco patrimonio immobiliare pubblico a vincolo culturale ex-lege;
- QCST08-Carta degli edifici insediamenti e nuclei di interesse storico architettonico;
- QCST09-Schede Edifici Liberty Deco;
- QCST17-Beni architettonici Centro Storico;
- QCSP06-Decreti di vincolo relativi ai beni culturali.

Per essi viene definito il seguente requisito, in ordine alle recinzioni: *"Mantenimento degli elementi e dei caratteri distintivi dei linguaggi architettonici moderni e contemporanei"* la cui proposizione esigenziale è la seguente:;

"Negli interventi che agiscono sugli edifici d'interesse documentale del moderno, garantire la persistenza e la riconoscibilità degli elementi e dei caratteri distintivi linguaggi architettonici moderni e contemporanei", per la quale la prestazione richiesta è la seguente:

"1.7 Conservare gli elementi caratteristici delle aree di pertinenza esterne quali recinzioni, cancelli, arredi esterni, ecc., sostituendoli solo nel caso in cui non siano più riparabili con altri simili per forme, materiali e colori".

2.3 INTERSEZIONI STRADALI:

In corrispondenza di intersezioni o di incroci stradali, all'interno dei centri abitati ed in tutti gli ambiti urbanistici, le recinzioni non potranno essere realizzate ad angolo retto, ma con uno smusso di lunghezza pari almeno a m 5,00, calcolata lungo l'ipotenusa dell'ipotetico triangolo i cui cateti (3,54 m) rappresentano la direzione delle

¹ *Le interfacce sono gli elementi che modulano il rapporto tra gli edifici, le aree scoperte di loro pertinenza e lo spazio aperto pubblico e d'uso pubblico, contribuendo a caratterizzare i paesaggi urbani e rurali.*

strade e dovranno essere di tipo aperto onde non limitare eccessivamente la visibilità dell'incrocio (ovvero le parti aperte debbono costituire almeno il 40% della superficie complessiva della recinzione).

Resta a carico dell'esecutore della recinzione la prima sistemazione dello spazio residuale esterno alla recinzione verso lo spazio pubblico, che rimane di sua proprietà, con finiture e materiali analoghi a quest'ultimo (asfalto e/o marciapiede). L'area dell'arretramento è computabile come urbanizzazione primaria e la manutenzione è a carico dell'Amministrazione Comunale. Tale disposizione trova applicazione anche nel caso di rifacimento totale di recinzioni preesistenti alla data di entrata in vigore del RUE.

2.4 RECINZIONI IN AMBITI RESIDENZIALI:

Le recinzioni in tutti gli ambiti prevalentemente residenziali, sia del tessuto consolidato sia di nuova previsione, dovranno essere realizzate nel rispetto dei seguenti criteri:

2.4.1 sui lati prospicienti spazi pubblici non sono consentite recinzioni con muri pieni, di altezza superiore a 1,00 m, misurata dalla quota media del marciapiede antistante (in mancanza di marciapiede l'altezza della recinzione è misurata a partire dalla quota media della strada antistante il lotto aumentata di cm 15 ed in ogni caso di altezza complessiva non superiore a 2,50 m; sono comunque consentite altre soluzioni, ferma restando l'altezza massima pari a 2,50 m, quando siano riconosciute più confacenti con le caratteristiche ambientali della zona o quando formino composizione architettonica unitaria con l'edificio; la parte sovrastante l'eventuale muro pieno potrà essere in elementi aperti o ciechi, purché le parti aperte costituiscano almeno il 40% della superficie complessiva, senza computare, in tale percentuale, gli accessi carrai e pedonali. Le recinzioni potranno essere corredate di reti frangisole applicate su di esse, ad esclusione dei lati prospicienti spazi pubblici. L'applicazione di tali reti costituisce attività edilizia libera.

2.4.2 Sui lati prospicienti spazi privati potranno essere realizzate anche totalmente in muratura con altezza massima pari a 3,00 m; in caso di dislivello tra le proprietà l'altezza deve essere misurata sulla linea di confine del piano a livello maggiore; In caso di dislivello del terreno tra un lotto e il terreno circostante, deve essere realizzato un raccordo con terreno sistemato a prato ed eventualmente piantumato con pendenza non superiore al 45%.

Relativamente all'altezza delle recinzioni tra proprietà private, si riporta il testo degli articoli 878 e 886 del Codice Civile:

"Art. 878 - Muro di cinta.

Il muro di cinta e ogni altro muro isolato che non abbia un'altezza superiore ai tre metri non è considerato per il computo della distanza indicata dall'art. 873.

Esso, quando è posto sul confine, può essere reso comune anche a scopo d'appoggio, purché non preesista al di là un edificio a distanza inferiore ai tre metri";

"Art. 886 - Costruzione del muro di cinta.

Ciascuno può costringere il vicino a contribuire per metà nella spesa di costruzione di muri di cinta che separano le rispettive case, i cortili e i giardini posti negli abitati. L'altezza di essi, se non è diversamente determinata dai regolamenti locali o dalla convenzione, deve essere di tre metri".

Dunque, a norma del Codice Civile, i muri di cinta possono essere più alti o meno alti di 3 metri. Quelli più alti di tre metri sono equiparati in tutto e per tutto a muri di fabbrica, ad una costruzione, e quindi ricadono sotto il regime degli articoli precedenti del Codice: devono quindi rispettare le distanze legali per le costruzioni e il vicino deve rispettarle rispetto ad essi.

Viceversa i muri di altezza inferiore a m 3 possono essere muri di cinta o muri di fabbrica.

Il muro di cinta può essere collegato ad un edificio oppure essere isolato.

Muro di cinta (cioè la recinzione) è quello che ha la funzione di delimitare parzialmente o totalmente una proprietà per impedire l'ingresso di cose o persone, per impedire immissioni, per servire di riparo dal vento, per impedire che il vicino guardi nel terreno, ecc. ed ha entrambe le facce libere; se vi è addossato un fabbricato diventa anch'esso muro di fabbrica. Così pure un muro che sostiene un terrapieno. Però la Cassazione Civile (n. 8144/2001) ha stabilito che: *"Nel caso, peraltro, di fondi a dislivello, nei quali adempiendo il muro anche ad una funzione di sostegno e contenimento del terrapieno o della scarpata, una faccia non si presenta di norma come isolata e l'altezza può anche superare i tre metri, se tale è l'altezza del terrapieno o della scarpata; pertanto, non può essere considerato come costruzione, ai fini dell'osservanza delle distanze legali il muro che, nel caso di dislivello naturale, oltre a delimitare il fondo, assolve anche alla funzione di sostegno e contenimento del declivio naturale, mentre nel caso di dislivello di origine artificiale*

deve essere considerato costruzione in senso tecnico - giuridico il muro che assolve in modo permanente e definitivo anche alla funzione di contenimento di un terrapieno creato dall'opera dell'uomo".

Il muro realizzato a confine per la recinzione della proprietà, qualora sia unito - con una platea in cemento realizzata sotto il piano di campagna - ad altro muro edificato a ridosso ed in corrispondenza di esso, perde la natura di muro di cinta per acquistare quella di vera e propria costruzione da edificarsi nel rispetto delle distanze legali (Cass. 12459/2004).

Un muro può essere qualificato come muro di cinta quando ha determinate caratteristiche: destinazione a recingere una determinata proprietà, altezza non superiore a tre metri, emergere dal suolo ed avere entrambe le facce isolate dalle altre costruzioni; in presenza di tali caratteristiche è applicabile la disciplina prevista dall'art. 878 C.C. e dalle norme di esso integrative, come quelle regolamentari locali, ovvero del RUE, in ordine all'esenzione dal rispetto delle distanze tra costruzioni; tuttavia tale normativa si applica anche nel caso in cui si abbia un manufatto in tutto o in parte carente di alcune di esse, purché sia idoneo a delimitare un fondo e gli possa ugualmente essere riconosciuta la funzione e l'utilità di demarcare la linea di confine e di recingere il fondo (Cassazione Civile, 8671/2001).

La nozione di muro isolato è poco chiara e mai chiarita! In sostanza è un muro con facce libere e inferiore a tre metri di altezza, che non ha funzione di recinzione o di delimitare il confine.


Questi muri vanno distinti dai muri di fabbrica che svolgono diversa funzione o che sono costruiti in previsione di far parte di un edificio.

I muri di cinta e quelli isolati possono essere costruiti sul confine o arretrati rispetto ad esso.

Il muro di cinta deve rispettare le distanze poste a tutela di vedute (Cassazione Civile 699/1983).

2.4.3 Le recinzioni possono essere integrate con eventuali elementi di decoro tipo pilastri e pensiline di riparo dagli agenti atmosferici in prossimità degli accessi, delle dimensioni massime di 6,00 mq², nonché con appositi spazi per l'alloggiamento dei contatori (luce, acqua, gas, ecc.). Tali pensiline a copertura degli ingressi delle recinzioni potranno essere realizzate anche in sporgenza sugli spazi pubblici, solo nel caso in cui vi sia presenza di marciapiede, a condizione che tale sporgenza non sia superiore ad un metro e comunque non oltre la metà della larghezza del marciapiede sottostante. L'altezza netta dell'elemento più basso di tale pensilina sullo spazio pubblico non potrà essere inferiore a 2,25 m;


2.4.5 I lotti residenziali che confinano con il territorio rurale devono prevedere una cortina quasi continua di arbusti e alberi autoctoni (vedi elenco delle specie all'art. 45/V del RUE) lungo la recinzione su tale confine. Ove possibile sono consigliati raggruppamenti vegetali, come riportato nella figura seguente:



² Fino a 6,00 mq infatti, le pensiline o tettoie di ingresso inserite nelle recinzioni non costituiscono Superficie Coperta (Sq) e conseguentemente non concorrono alla determinazione della distanza dai Confini (Dc), a norma della relativa definizione dettata con la DTO n.

Il Responsabile dello Sportello Unico dell'Edilizia ha comunque facoltà, in relazione alla necessità del corretto inserimento nello stato di fatto preesistente, di indicare, caso per caso, forme di intervento diverse da quelle sopra riportate.

La tipologia preferenziale (quindi non di carattere cogente) per le nuove recinzioni negli ambiti residenziali di nuovo impianto (ANIR) è la seguente: muretto h 45 cm come da figura seguente, di larghezza 50 cm tale da fungere anche da seduta nel lato verso strada, sormontato da rete con siepe esterna o inferriata dal disegno lineare e semplice per un'altezza complessiva non superiore a 2,20 m:



A norma dell'articolo 52/V del RUE, nelle zone storiche le aree di pertinenza e in genere le aree private inedificate devono essere mantenute tali. Dovranno essere comunque oggetto di conservazione e restauro, tra gli altri, i muri di recinzione esistenti.

2.5 RECINZIONI IN AMBITI EXTRARESIDENZIALI:

Nelle zone edificabili non residenziali, ovvero produttivo-artigianali, le recinzioni possono essere anche totalmente in muratura o comunque di tipo chiuso, sino ad un'altezza massima di m 3,00.

La recinzione degli ambiti classificati dal RUE come "*Parcheggi privati*" è sempre ammessa. Per tali recinzioni si applicano le norme previste sopra per le recinzioni da edificarsi in zona produttiva.

A norma dell'articolo 44/IV del RUE è consentito l'uso privato delle superfici non edificate delle zone di rispetto ferroviario e la loro recinzione da eseguirsi con le modalità e le limitazioni di cui al Titolo III del Decreto Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n. 753, per quanto compatibili con le esigenze di tutela della sicurezza dell'esercizio ferroviario. In tale fascia è inoltre consentito realizzare recinzioni alla distanza minima di 6 m dalla più vicina rotaia.

A norma dello stesso articolo anche nelle zone di rispetto stradale potrà essere consentita l'edificazione precaria di recinzioni; tale precarietà dovrà risultare da apposito atto allegato alla concessione in uso.

2.6 RECINZIONI IN TERRITORIO RURALE:

Nel territorio rurale, fatti salvi particolari motivi in relazione alle situazioni di fatto ed alle singole esigenze, da valutare caso per caso, le recinzioni potranno essere realizzate solo con rete metallica plastificata di colore verde e paletti (metallici o in cemento) direttamente infissi al suolo o in piccolo plinto isolato non emergente dal piano di campagna, e con un'altezza massima pari a 2,00 m.

In alternativa potrà essere realizzata una staccionata aperta in legno con altezza massima di m 1,20. Tali recinzioni dovranno delimitare esclusivamente i confini di proprietà e potranno essere schermate da siepi autoctone (vedi elenco delle specie all'art. 45/V del RUE) di altezza massima pari a 1,20 m.

Si potrà derogare all'altezza solo per recinzioni inerenti la sicurezza e la incolumità di persone e per le recinzioni atte a proteggere particolari tipi di attività (voliere e allevamenti di particolari razze di animali).

Limitatamente alle recinzioni relative all'area di stretta pertinenza dell'abitazione rurale, queste potranno essere realizzate invece con le stesse caratteristiche di quelle fissate dal punto 2.4 per le zone residenziali.

Ai sensi del comma 19 dell'art. 100/V del RUE, nel territorio rurale di rilievo paesaggistico, ad esclusione di ville e parchi storici, è ammessa una recinzione per la sola area di pertinenza dei fabbricati con rete di altezza inferiore a 1,80 m infissa nel terreno o in muretto di altezza non superiore a 40 cm per un'altezza complessiva della recinzione non superiore a 1,80 m, rivestito in sasso mascherata da una cortina quasi continua di alberi e arbusti di essenze autoctone in forma lasciati crescere in modo spontaneo. E' ammesso un solo accesso carrabile alle costruzioni in territorio rurale, con ingresso monumentale senza cancellata ma con rete ai lati. L'accesso deve essere non asfaltato (terra battuta con ghiaio, eccezionalmente mediante pavimentazioni tradizionali).

Ancora, ai sensi del comma 8 dello stesso articolo, gli elementi di recinzione e perimetrazione (muri, steccati, barriere) debbono essere mantenuti, restaurati e ripristinati, nella loro estensione e consistenza materiale, di struttura, di disegno, escludendo interventi distruttivi o sostitutivi con materiali non conformi.

Il successivo comma 20, relativamente agli annessi agricoli e costruzioni per il ricovero di macchinari, servizi agricoli, conservazione e trasformazione dei prodotti, stabilisce che è consentita la recinzione delle superfici contermini all'annesso solo nel caso di piccoli allevamenti di animali da cortile per uso familiare.

Negli interventi di nuova costruzione e di demolizione e ricostruzione è compreso l'intervento di modifica alla eventuale recinzione esistente, con una nuova recinzione esclusivamente in siepe viva, salvo situazioni ove limita la visibilità stradale, mantenuta ad una h max di 1,60 m, con eventuale rete (h max 1,80 m) addossata alla siepe dal lato rivolto all'interno dell'area da recingere, oppure interposta fra due file di siepe. E' ammessa la realizzazione di cancelli sugli accessi, carrabili o pedonali, anche sostenuti da colonne o pilastri in muratura. Nei lati in cui la delimitazione di proprietà ovvero rispetto alla strada è costituita da un fossato, la recinzione, con siepe viva ed eventuale rete all'interno, deve essere arretrata dal fosso di 5 m se su scolo consorziale oppure di 1,5 m se su scolo privato, salvo deroghe da parte del Consorzio di Bonifica.

A norma dell'articolo 103/V del RUE, relativamente ai lagoni di accumulo, è fatto obbligo, lungo tutto il loro perimetro, di mettere in atto apposite protezioni costituite da recinzione di sicurezza, di tipo trasparente, realizzata in materiale leggero e di altezza non inferiore a m 1,20 e non superiore a m 1,80.

2.7 ZONE PER SERVIZI PUBBLICI:

Per le recinzioni delle aree destinate a servizi pubblici dagli strumenti urbanistici, è ammesso l'utilizzo di muri pieni verso aree stradali o destinate a servizi pubblici nei casi in cui lo Sportello Unico dell'Edilizia lo ritenga necessario per ragioni di sicurezza o di decoro.

Nelle aree destinate a servizi pubblici non ancora attuate sono consentite solo recinzioni aventi un'altezza massima di 1,50 m e realizzate in rete metallica o similari con pali in metallo su plinti isolati non emergenti dal piano di campagna associate a siepi.

A norma dell'art. 15/II del RUE, per gli ambiti destinati ad attrezzature, ovvero, ad es. centri e impianti sportivi; scuole; sedi per attività culturali, sociali e politiche; attrezzature socio-sanitarie; ospedali; sedi per amministrazione, sicurezza e protezione civile; spazi per il culto, si dovranno prediligere soluzioni tipologiche che permettano l'introspezione visiva.

A norma dell'articolo 45/IV del RUE, relativamente agli Ambiti per servizi di interesse urbano e territoriale, le recinzioni potranno essere edificate sui confini fra le proprietà private e quelle pubbliche o destinate a diventare tali.

Resta inteso che i manufatti di fondazione della recinzione devono insistere esclusivamente in area privata, restando le aree pubbliche e di uso pubblico totalmente libere in modo da non danneggiare gli esistenti servizi pubblici interrati e non precludere o menomare la possibilità futura di installazione o di adeguamento.

2.8 PREDISPOSIZIONE DEI SERVIZI:

In corrispondenza dell'accesso, le recinzioni devono prevedere gli allestimenti necessari per installare numero civico, campanelli, cassette postali, contatori d'utenza e quant'altro occorra all'allacciamento dell'immobile recintato.

A norma dell'art. 63/V del RUE, per le abitazioni unifamiliari e plurifamiliari i contatori potranno essere inseriti in apposite nicchie ricavate nei muri di recinzione.

A norma dell'articolo 79/V del RUE, le tabelle stradali di toponomastica ed i numeri civici possono essere collocati dal Comune sui muri esterni degli edifici ed anche sulle recinzioni, senza che i proprietari possano fare opposizione.

2.9 CASI PARTICOLARI:

In particolari casi, ove sia documentata la necessità e/o l'esigenza di recinzioni di tipo speciale e/o particolare, finalizzate alla prevenzione e alla sicurezza, potranno essere autorizzate dal Responsabile dello Sportello Unico dell'Edilizia, a protezione di spazi pubblici e privati, recinzioni con caratteristiche e dimensioni diverse da quelle indicate ai precedenti punti. Il Responsabile dello Sportello Unico dell'Edilizia può comunque autorizzare e/o imporre l'adozione di soluzioni architettoniche unitarie, con particolare riferimento a situazioni in zone compromesse.

In caso di terreno in pendenza la recinzione deve avere un profilo a gradoni, che, rispettando l'altezza massima prescritta ai precedenti punti, si raccordi con i manufatti esistenti.

Le recinzioni facenti parte di fabbricati classificati dal RUE come soggetti alla categoria di intervento del restauro e risanamento conservativo dovranno mantenere i materiali, le tecniche costruttive e la tipologia originale (art. 26/I del RUE).

Inoltre devono essere conservati e valorizzati i caratteri tipologici, costruttivi e stilistici delle recinzioni degli immobili soggetti alla categoria di intervento del ripristino tipologico e riqualificazione e ricomposizione tipologica (art. 27/I del RUE).

A norma dell'articolo 15/III del RUE, nel caso di realizzazione di impianti fotovoltaici a terra in territorio rurale, eventuali recinzioni, atte ad evitare le introspezioni, dovranno essere realizzate senza la creazione di muretti e/o cordoli di fondazione. E' sempre obbligatorio progettare e realizzare adeguati elementi d'ambientazione da prevedersi attraverso la piantumazione di essenze arboree e arbustive autoctone, da scegliersi preferibilmente tra quelle indicate dall'articolo 45/IV del RUE.

2.10 CANCELLI PEDONALI E CARRABILI:

I cancelli pedonali e carrabili inseriti nelle recinzioni devono aprirsi all'interno della proprietà. Eventuali apparecchiature videocitofoniche e di apertura elettrica o telecomandata dei cancelli devono essere opportunamente protette ed inserite nel contesto della struttura. I cancelli a movimento motorizzato protetto da fotocellula devono essere dotati di dispositivi di segnalazione atti a garantire la sicurezza degli utenti.

I cancelli di ingresso su strade e spazi pubblici, ove consentiti, se non automatizzati, devono essere arretrati dal ciglio stradale in modo da permettere la sosta di un autoveicolo in entrata o in uscita dinanzi al cancello stesso, fuori dalla sede stradale ai sensi dell'art. 24/V del RUE, il quale, al comma 8 prevede: che i cancelli di ingresso su strade e spazi pubblici dentro e fuori dai centri abitati, ove consentiti, devono essere arretrati di almeno 5,00 m dal ciglio stradale in modo da permettere la sosta di un autoveicolo in entrata o in uscita dinanzi al cancello stesso, fuori dalla sede stradale. La recinzione dovrà essere provvista di raccordi obliqui, con inclinazione non inferiore a 45°. Questa norma può essere derogata nel caso di edifici preesistenti, in mancanza di soluzioni tecniche praticabili; in questo caso, al fine di evitare incidenti, andranno previsti dispositivi di presegnalazione acustica e visiva delle auto in uscita.

2.11 DIVIETI, OBBLIGHI E FACOLTA' DELLA P.A.:

Sono vietate recinzioni che presentino alla loro sommità punte o elementi comunque pericolosi, come pure sono vietate recinzioni provvisorie e permanenti in cui si faccia uso di filo spinato.

Ferme restando le disposizioni del Codice Civile, l'Amministrazione Comunale ha la facoltà di accogliere o richiedere soluzioni alternative di recinzioni in ragione di esigenze ambientali, di igiene, di sicurezza e di decoro.

Ai sensi del comma 6 dell'articolo 53/III del RUE prima di iniziare i lavori per interventi di nuova costruzione o di recinzione prospicienti spazi pubblici o terreni di proprietà pubblica, l'intestatario del titolo abilitativo è tenuto a richiedere all'Amministrazione Comunale, Settore Patrimonio, la ricognizione della linea di confine tra spazi pubblici e area di pertinenza della costruzione, precisando nella richiesta il nominativo del direttore dei lavori. Nell'esecuzione dell'opera l'intestatario del titolo abilitativo deve attenersi ai punti fissi e alle quote che gli saranno indicati entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta suddetta.

A norma dell'articolo 2/V del RUE, il Responsabile dello Sportello Unico dell'Edilizia ha la facoltà di imporre la recinzione dei terreni non coltivati, privi di specifica destinazione, indecorosi e pericolosi.

A norma inoltre dell'articolo 30/V del RUE, relativamente alle facciate degli edifici ed elementi di pregio dei medesimi, allo scopo di assicurare la conservazione del patrimonio architettonico, il Responsabile dello SUE può intimare ai proprietari la realizzazione di interventi di recupero di edifici interessati da fenomeni di degrado, per ragioni di salvaguardia del decoro e dell'ornato pubblico, mediante una serie di interventi (cfr. Articolo 9, L.R.

16/2002 "Norme per il recupero degli edifici storico-artistici e la promozione della qualità architettonica e paesaggistica del territorio"), tra i quali anche il recupero dei muri di cinta o delle recinzioni prospicienti vie, piazze o altri luoghi aperti al pubblico, che presentino un cattivo stato di conservazione.

A norma infine dell'art. 46/V del RUE, il Responsabile dello Sportello Unico dell'Edilizia può, altresì, per ragioni di sicurezza, di igiene e di decoro, prescrivere che tutte le aree inedificate, anche quelle non direttamente in fregio a spazi pubblici, siano chiuse con muri di cinta e cancellate o con recinzioni, che diano garanzie per stabilità e durata, che abbiano altezza non inferiore a 2,50 m e non superiore a 3,00 m e aspetto decoroso. Le recinzioni in rete metallica sostenute da paletti dovranno essere verniciate e completamente schermate con siepi sempreverdi.

Per quanto riguarda in particolare le strade vicinali, esse vengono così definite al punto n. 52, del comma 1, dell'art. 3 del Codice della Strada:

"STRADA VICINALE (o PODERALE o di BONIFICA): strada privata fuori dai centri abitati ad uso pubblico".

Ai fini del Codice della Strada dunque, tutte le strade vicinali sono ad uso pubblico, a nulla valendo al proposito la distinzione "classica" tra strade vicinali *tout court* e strade vicinali *ad uso pubblico* incluse in appositi elenchi comunali.

In tal senso, a norma dell'art. 2, comma 2 dello stesso Codice, le strade vicinali vengono definite come di Categoria F.

Il comma 6 successivo stabilisce che ai fini del Codice della Strada, le strade vicinali sono assimilate alle strade comunali, e quindi, anche in riferimento alle recinzioni.

2.12 DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE:

I progetti di nuova costruzione o di manutenzione di recinzioni devono essere corredati di adeguati elaborati descrittivi da cui risultino la tipologia, i materiali, le forme e i colori utilizzati, e grafici (prospetti e sezioni). Oltre alla documentazione fotografica dell'area di intervento.

Valgono in ogni caso le disposizioni dettate dall'articolo 11/I in tema di documentazione a corredo della SCIA e dall'articolo 13/I in tema di documentazione a corredo della CIL.

Il progetto deve comprendere anche l'indicazione della eventuale vegetazione prevista, facendo esplicito riferimento alle norme contenute all'articolo 45/V del RUE.

I piani attuativi devono indicare le aree da recintare e gli allineamenti previsti. Le caratteristiche delle recinzioni devono essere descritte nelle convenzioni e devono rispettare i seguenti criteri:

- a) lungo la stessa via o spazio unitario, pubblico o privato, le recinzioni devono essere possibilmente uguali o comunque della stessa tipologia, così come il perimetro esterno della zona soggetta a Piano Attuativo;
- b) devono avere altezze non superiori a m 2,00;
- c) lungo i confini interni dei lotti previsti nei piani attuativi, le recinzioni devono essere uguali e avere una altezza non superiore a quella lungo le vie.

Le caratteristiche e i criteri sopra esposti possono essere parzialmente modificati se il Piano Attuativo è corredato da un progetto esecutivo di tutte le recinzioni che dimostri la validità estetico-architettonica della diversa soluzione proposta.

Tale disposizione è ribadita dal comma 9 dell'art. 4/II del RUE, laddove stabilisce che tutti gli interventi, tra i quali quelli relativi alle recinzioni ed altro che interessi l'aspetto delle strade o l'arredo urbano, dovranno:

- a) se relativi a strade già totalmente o parzialmente definite, dimostrare con documentazione grafica e fotografica il corretto inserimento dell'intervento nel contesto urbano esistente, così da divenire verifica dello stato di fatto e vincolante previsione per eventuali completamenti;
- b) se relativi a strade di nuova apertura occorrerà presentare un progetto che possa divenire progetto guida per tutti gli interventi interessanti la strada stessa.

La documentazione progettuale dei PUA relativa alle recinzioni, a norma dell'articolo 15/III del RUE dovrà rappresentare le recinzioni in progetto con un disegno che ne precisi la forma e i materiali nella scala almeno 1:50.

2.13 RECINZIONI DA REALIZZARE ALL'ESTERNO DELLA PERIMETRAZIONE DEI CENTRI ABITATI:

La disciplina è dettata dall'art. 26 del "Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada", il quale, al comma 4 stabilisce che le

distanze dal confine stradale³, fuori dai centri abitati, da rispettare nella costruzione o ricostruzione di muri di cinta, di qualsiasi natura e consistenza, lateralmente alle strade, non possono essere inferiori a:

- a) 5 m per le strade di tipo A (autostrade) e B (strade extraurbane principali);
- b) 3 m per le strade di tipo C (strade extraurbane secondarie) ed F (strade locali).

Inoltre, per le strade di tipo F, fuori dai centri abitati ma all'interno delle zone previste come edificabili o trasformabili dallo strumento urbanistico generale (PSC), nel caso che detto strumento sia suscettibile di attuazione diretta, ovvero se per tali zone siano già esecutivi (alla data di entrata in vigore del C.d.S.) gli strumenti urbanistici attuativi, non sono stabilite distanze minime dal confine stradale, ai fini della sicurezza della circolazione, per la costruzione o ricostruzione di muri di cinta di qualsiasi materia e consistenza. Non sono parimenti stabilite distanze minime dalle strade di quartiere (strade di tipo E) dei nuovi insediamenti edilizi previsti o in corso di realizzazione, per le quali valgono le norme del RUE.

Ai sensi del comma 7 dell'art. 26 citato, la distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare lateralmente alle strade siepi vive, anche a carattere stagionale, tenute ad altezza non superiore ad 1 m sul terreno non può essere inferiore a 1 m. Tale distanza si applica anche per le recinzioni non superiori ad 1 m costituite da siepi morte in legno, reti metalliche, fili spinati (comunque vietati dal RUE) e materiali simili, sostenute da paletti infissi direttamente nel terreno o in cordoli emergenti non oltre 30 cm dal suolo.

Invece, ai sensi del comma 8, la distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare, lateralmente alle strade, siepi vive o piantagioni di altezza superiore ad 1 m sul terreno, non può essere inferiore a 3 m. Tale distanza si applica anche per le recinzioni di altezza superiore ad 1 m sul terreno costituite come previsto al punto precedente, e per quelle di altezza inferiore ad 1 m sul terreno se impiantate su cordoli emergenti oltre 30 cm dal suolo.

Si fa notare come l'articolo 28 dello stesso Regolamento al Codice della Strada, stabilisca che le distanze dal confine stradale, all'interno dei centri abitati, da rispettare nella costruzione o ricostruzione dei muri di cinta, di qualsiasi natura o consistenza, lateralmente alle strade, non possono inferiori a:

- a) 3 m per le strade di tipo A (autostrade);
- b) 2 m per le strade di tipo D (strade urbane di scorrimento).

Entrambe le fattispecie non interessano il Comune di Castel San Giovanni, in quanto le strade di tipo A sono esterne alla perimetrazione dei centri abitati e non sono presenti e neppure previste dal PSC strade di tipo D.

Per le altre strade, all'interno dei centri abitati, per quanto riguarda la costruzione delle recinzioni, non sono stabilite, distanze minime dal confine stradale ai fini della sicurezza della circolazione. Valgono pertanto le disposizioni dettate dal RUE come sopra riportate ai punti precedenti.

2.14 RECINZIONI IN AMBITI SOGGETTI A VINCOLO PAESAGGISTICO:

Fra gli interventi soggetti ad Autorizzazione Paesaggistica ai sensi dell'articolo 146 del D.Lgs. n. 42/2004, il DPR n. 139/2010, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 146, c. 9 del D.Lgs. n. 42/2004, ne ha individuati alcuni, definiti "di lieve entità", per i quali l'Autorizzazione Paesaggistica può essere rilasciata sulla base di una procedura semplificata. Gli interventi soggetti ad Autorizzazione Paesaggistica Semplificata sono elencati, in modo tassativo, nell'Allegato 1 al DPR n. 139/2010 e, tra questi, al punto 11, vi è anche la realizzazione o modifica di cancelli, recinzioni, o muri di contenimento del terreno.

Da segnalare anche quanto previsto al punto 25, ovvero l'installazione in soprasuolo di serbatoi di GPL di dimensione non superiore a 13 mc, e opere di recinzione e sistemazione correlate. Da segnalare che in questo caso, la recinzione sarà soggetta al titolo abilitativo edilizio della SCIA, mentre l'installazione del serbatoio è opere di edilizia libera, ai sensi del comma 1, lettera n), dell'art. 7 della L.R. n. 15/2013.

Infine si segnalano anche le opere di cui al punto 27: posa in opera di manufatti completamente interrati (serbatoi, cisterne etc.), che comportino la modifica della morfologia del terreno, comprese opere di recinzione o sistemazione correlate.

Tale facoltà di autorizzazione paesaggistica nella forma semplificata non si applica però agli immobili soggetti a tutela ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettere a), b) e c), del D.Lgs. n. 42/2004), ovvero:

- a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali;

³ Ai sensi dell'art. 3, comma 1, punto 10 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada":

CONFINE STRADALE: limite della proprietà stradale quale risulta dagli atti di acquisizione o dalle fasce di esproprio del progetto approvato. In mancanza, il confine è costituito dal ciglio esterno del fosso di guardia o della cunetta, ove esistenti, o dal piede della scarpata se la strada è in rilevato o dal ciglio superiore della scarpata se la strada è in trincea.

- b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del Codice del Paesaggio (vincolo culturale) che si distinguono per la loro non comune bellezza;
- c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici;

per i quali trova applicazione invece il procedimento ordinario di autorizzazione paesaggistica.

A norma dell'art. 149 del Codice del Paesaggio, non è comunque richiesta l'autorizzazione paesaggistica, nella sua forma ordinaria o semplificata, per interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici.

2.14 RECINZIONI PRESSO IMMOBILI A VINCOLO CULTURALE:

La realizzazione o il rifacimento o comunque gli interventi di riparazione e manutenzione di recinzioni presso immobili assoggettati al vincolo culturale di cui alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 42/2004, dovranno essere preventivamente autorizzati dalla competente Soprintendenza, tramite espresso atto autorizzativo da allegare al successivo titolo edilizio.

Si tenga presente che gli immobili individuati dal RUE quali *"Edifici di carattere storico ed artistico ed edifici, insediamenti e nuclei di interesse storico-architettonico"* ed individuati cartograficamente alle tavole RUE04.1 e RUE04.2 vengono considerati *"Beni Culturali (BC)"* a norma dell'articolo 53 delle NTS del PSC. Essi si riferiscono a complessi edilizi di interesse storico-artistico per i quali è stato dichiarato l'interesse culturale (o espresso, a norma della Parte Seconda del Codice del Paesaggio o urbanistico, attraverso gli strumenti urbanistici comunali) e per essi si applicano le misure di protezione e conservazione previste nel D.Lgs. 22/1/2004, n. 42 – Parte Seconda. Pertanto gli interventi edilizi su questi complessi, compresi quelli relativi alle recinzioni, sono sottoposti alla preventiva approvazione della Soprintendenza, secondo le procedure degli artt. 21/28 del D.Lgs. n. 42/2004.

Qualsiasi tipologia di intervento edilizio, a partire dalla manutenzione ordinaria (per la quale non sarà poi necessario alcun titolo edilizio) è soggetta a preventiva autorizzazione da parte della Soprintendenza.

3. SANZIONI

La realizzazione di recinzioni in assenza o in difformità dal prescritto titolo abilitativo, indicato al punto 1 precedente, sono le seguenti:

1. in assenza o in difformità dalla SCIA:
rif. art. 16 della L.R. n. 23/2004: sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione degli interventi stessi, determinata ai sensi dell'articolo 21, commi 2 e 2 bis della stessa L.R.⁴, e comunque non inferiore a 1.000 €, salvo che l'interessato provveda al ripristino dello stato legittimo; assieme alla sanzione pecuniaria lo Sportello Unico dell'Edilizia può prescrivere l'esecuzione di opere dirette a rendere l'intervento più consono al contesto ambientale, assegnando un congruo termine per l'esecuzione dei lavori;
2. nel caso di opere in edilizia libera:
nessuna sanzione;
3. nel caso di opere in assenza o difformità dalla CIL:
sanzione pecuniaria pari a 258,00 €.
Tale sanzione è ridotta di due terzi se la comunicazione è effettuata spontaneamente quando l'intervento è in corso di esecuzione ed anche in caso di difformità delle opere realizzate, rispetto alla comunicazione, qualora sia accertata la loro conformità alle prescrizioni del RUE.

All'interno della perimetrazione dei centri abitati in nessun caso quindi è prevista la sanzione della demolizione o rimessa in pristino, salvo il caso in cui la recinzione sia stata eseguita su area a vincolo di indeficabilità di qualsiasi tipo (rif. art. 9, L.R. n. 23/2004).

Neppure è prevista, per le nuove recinzioni, ovvero quelle soggette a SCIA, la sanzione della demolizione per loro realizzazione, in assenza o difformità dal titolo edilizio, anche nel caso di opere non conformi alle norme

⁴ 2. Ai fini del calcolo delle sanzioni pecuniarie connesse al valore venale di opere o di loro parti illecitamente eseguite, il Comune utilizza le quotazioni dell'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia del territorio, applicando la cifra espressa nel valore minimo.

2 bis. Le Commissioni provinciali per la determinazione del valore agricolo medio provvedono a determinare il valore delle opere o delle loro parti abusivamente realizzate, nei casi in cui non sono disponibili i parametri di valutazione di cui al comma 2, salvo i casi in cui i Comuni siano dotati di proprie strutture competenti in materia di stime immobiliari.

regolamentari stabilite dal RUE. In tali ipotesi, ovvero realizzazione di recinzione difforme dalle caratteristiche tecniche stabilite dal RUE, la sanzione pecuniaria prevista verrà applicata nella misura massima tabellare.

Si tenga presente che per i casi di opere soggette a CIL, che, in via generale, sono assimilabili a quelle soggette a SCIA (obbligo della comunicazione dell'impresa, presenza di progettista asseveratore, obbligo degli elaborati progettuali, ecc.), l'ultimo comma dell'art. 16-bis della L.R. n. 23/2004, stabilisce:

“Qualora gli interventi attinenti all'attività edilizia libera siano eseguiti in difformità dalla disciplina dell'attività edilizia, lo Sportello Unico applica la sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione degli interventi stessi, determinata ai sensi dell'articolo 21, commi 2 e 2 bis, e comunque non inferiore a 1.000,00 euro, salvo che l'interessato provveda al ripristino dello stato legittimo. Rimane ferma l'applicazione delle ulteriori sanzioni eventualmente previste in caso di violazione della disciplina di settore”.

Ovvero, nel caso della CIL, a differenza del caso della SCIA, la L.R. n. 23/2004 disciplina anche il caso di opere difformi dalla disciplina regolamentare comunale, ovvero difforme dalle norme del RUE, richiamando la stessa disciplina sanzionatoria prevista per la SCIA.

Pertanto, nel caso di nuove recinzioni eseguite in assenza di SCIA o in difformità da essa e che siano anche difformi dalla disciplina che il RUE stabilisce per le recinzioni, si adotta lo stesso criterio che la L.R. n. 23/2004 prevede, per gli stessi casi, in ordine alla CIL.

4. nel caso di mancata realizzazione della recinzione nei casi in cui essa è obbligatoria:
già trattato al precedente punto 2.1.

Fuori dalla perimetrazione dei centri abitati, ai sensi dell'articolo 16 del Codice della Strada, ai proprietari o aventi diritto dei fondi confinanti con le proprietà stradali fuori dei centri abitati è vietato, tra l'altro, impiantare alberi lateralmente alle strade, siepi vive o piantagioni ovvero recinzioni. Ai sensi dello stesso articolo è affidato al Regolamento di attuazione ed esecuzione del C.d.S., come visto al punto 2.13 precedente, in relazione alla tipologia dei divieti indicati, alla classificazione di cui all'articolo 2, comma 2, nonché alle strade vicinali, il compito di determinare le distanze dal confine stradale entro le quali vigono i divieti di cui sopra, prevedendo, altresì, una particolare disciplina per le aree fuori dai centri abitati ma entro le zone previste come edificabili o trasformabili dagli strumenti urbanistici. Restano comunque ferme le disposizioni di cui agli articoli 892 e 893 del codice civile.

I commi 4 e 5 dell'articolo 16 stabiliscono che chiunque viola le disposizioni dell'articolo medesimo e del Regolamento (art. 26) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 111,55 a € 446,22.L

Inoltre, la violazione delle suddette disposizioni comporta anche la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione stessa del ripristino dei luoghi a proprie spese, secondo le norme del Capo I, Sezione II del Titolo VI.

In tali casi pertanto è prevista anche la sanzione della demolizione delle recinzioni, in quanto non conformi alle norme sulla circolazione stradale.

Castel San Giovanni, martedì 15 aprile 2014



Firmato digitalmente da
SILVANO GALLERATI

Responsabile del Settore Sviluppo Urbano



Aruba PEC

InfaCamera

5

⁵ Questo documento è sottoscritto sul file originale (in formato .p7m) con firma digitale. Il documento originale, in formato elettronico, è conservato presso l'archivio informatico del Settore IV – Sviluppo Urbano – Sportello Unico dell'Edilizia del Comune di Castel San Giovanni. Ogni duplicazione del documento originale, anch'essa sottoscritta con firma digitale, costituisce originale. Ogni rappresentazione cartacea del presente documento non costituisce originale.